

News letter n° 2 - Agosto 2023

Sportello Forestale

Sportello Interattivo sulla Normativa della Filiera Forestale in Abruzzo (SIF)



Timber Regulation / DUE DILIGENCE

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento UE n° 995 del 20 ottobre 2010, meglio noto come Due Diligence ("giusta diligenza") o "Timber regulation". Con la Due Diligence, una delle misure contenute nel piano di azione Flegt Ue 2003 in applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale, vengono stabiliti una serie di **obblighi da parte degli operatori che commercializzano e distribuiscono legno e prodotti da esso derivati, con lo scopo di contrastare l'illegalità.**

Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l'acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuate nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia.

In particolare l'origine illegale

di legname è il risultato di utilizzazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull'economia, l'ambiente e la società.

L'operatore è colui che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito. L'operatore, che si tratti di legno nazionale o importato, è comunque tenuto ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di immettere legno nel mercato dell'UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il

(Continua a pagina 2)

Un progetto del GAL Abruzzo Italico – Alto Sangro

www.galabruzzo.it - info@galaias.it

Attività cofinanziata dal Fondo Europeo FEASR - PSR 2014/2022 Abruzzo - Misura 19 - PSL 2014 - 2022 - intervento 19.2.1.AIAS1.3 Fase 10 - Attività di comunicazione a supporto di gruppi marketing



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





Timber Regulation / DUE DILIGENCE

(Continua da pagina 1)

rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati. L'operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo (MO). L'operatore deve tenere un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti EUTR, le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio.

Il Registro Imprese Legno (RIL) è un registro previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. È uno strumento che consente all'Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010. Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali. I requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di

versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore.

E' previsto il pagamento di un corrispettivo annuale per l'iscrizione fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell'art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro: • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; • le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tutto quello che serve è disponibile sullo Sportello Forestale.



Lo sportello forestale è in costruzione, ma è comunque già visibile in forma beta all'indirizzo:

www.sportelloforestale.info

